

LXXVIIª TORNATA**SABATO 11 DICEMBRE 1920**

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO
e poi del Vice Presidente DI PRAMPERO

INDICE

Congedo	pag. 2189
Comunicazione del ministro del tesoro	2195
Disegni di legge (approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modifica- zioni all'ordinamento dello stato civile, relativa- mente ai registri di cittadinanza »	2198
(discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenenti disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati di- spersi in seguito all'invasione nemica ».	
Oratori:	
FERA, ministro della giustizia e degli af- fari di culto	2200, <i>passim</i> , 2205
MEDA, ministro del tesoro	2207
MORTARA	2204, 2206
SUPINO, relatore	2200, <i>passim</i> , 2207
« Conversione in legge del decreto luogotenen- ziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedi- menti a favore delle cooperative agricole ».	
Oratori:	
D'ANDREA	2210
EINAUDI	2209
LAGASI	2212
ROTA	2209
Giuramento di senatori	2191, 2198
Interrogazioni (annuncio di)	2213
(rinvio di)	
« Sulla sorte delle navi mercantili che contrav- venissero alle disposizioni date relativamente al blocco alla Reggenza del Quarnaro ».	
Oratori:	
MAYOR DES PLANCHES	2195
SECHI, ministro della marina	2194
(svolgimento di)	
« Sul deposito di esplosivi nel comune di Man- zano ».	

Oratori:

DI BRAZZÀ	2192
DI TRABIA, sottosegretario di Stato per la guerra	2191
« Sul deposito di esplosivi nella località Tor- mini ».	
Oratori:	
DI TRABIA, sottosegretario di Stato per la guerra	2193
PASSERINI ANGELO	2193
Per il compleanno del senatore Cavasola	2191
Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli)	2195
(presentazione di)	2208
Votazioni a scrutinio segreto.	
(risultato di)	2197, 2208

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, del tesoro, della marina, dei lavori pubblici e i sottosegretari di Stato della guerra e della Presidenza del Consiglio. Interviene più tardi il ministro di agricoltura.

BETTONI, segretario. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Clemente ha chiesto un congedo di dieci giorni.

Se non si fanno osservazioni il congedo si intende accordato.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto che domattina alle ore 11 avrà luogo la riunione degli Uffici.

Prego il senatore segretario Bettoni di dar lettura dell'ordine del giorno.

BETTONI, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (numero 221);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reali equipaggi (n. 222);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale equipaggi, categoria « fuochisti » (n. 223);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina (n. 224);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (numero 225).

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (n. 226);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (n. 227);

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 592, riguardante i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (n. 228);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 633, che apporta modificazioni al Regio decreto 29 aprile 1915, n. 592, relativo alla nomina a primo tenente di vascello ed a primo capitano degli altri Corpi della Regia marina (n. 229);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina (n. 206);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (n. 209);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (n. 210);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sotto-ammiragli e brigadieri generali (n. 211);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (212);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 213);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (Numero 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 219);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « operai » del Corpo Reale equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 220).

Conversione in legge del R. decreto 18 aprile 1920, n. 536, concernente la qualifica di primo tenente di vascello e di primo capitano degli altri Corpi della Regia marina (N. 230);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (N. 231);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 232);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1^o ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani compiuti i 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 233);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 254);

Modificazioni alle norme concernenti le elezioni amministrative (N. 255);

Riforma della costituzione del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti (Numero 256).

Per il genetliaco del senatore Cavasola.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Cavasola compie oggi il suo ottantesimo anno di età. All'egregio collega, di cui tutti apprezziamo l'altezza dell'ingegno e l'integrità del carattere, io mando gli auguri cordiali del Senato, esprimendo la speranza che le sue condizioni di salute gli consentano di tornare presto tra noi. (*Applausi*).

Giuramento di Senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Scalori Ugo, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Zoppi e Tamassia di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Scalori Ugo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Scalori Ugo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Taddei Paolino, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Biscaretti e Faina di volerlo

introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Taddei Paolino è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Taddei Paolino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interrogazione del senatore Di Brazzà al ministro della guerra: « Per sapere per quali motivi vengano trasportati al deposito di esplosivi a poca distanza dai villaggi di Manzinello, S. Lorenzo e Soleschiano in comune di Manzano vagoni, carichi di esplosivi, mentre da assicurazioni date allo interrogante vari mesi fa quel deposito avrebbe dovuto essere sgomberato il più presto possibile.

« Il 27 dello scorso mese parecchi vagoni sono arrivati alla stazione di Manzano provenienti da Villacco e trasportati nel deposito suddetto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

LANZA DI TRABIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il senatore di Brazzà interroga il ministro della guerra per conoscere le ragioni di un ulteriore invio di munizioni nelle regioni di Manzinello, San Lorenzo e Soleschiano. Effettivamente vi sono state delle munizioni recentemente versate nei depositi di questi paesi.

Esse provengono da reparti di artiglieria che hanno sgomberato la regione Carinziana, dopo il recente plebiscito, e che sono state ritirate in quelle regioni. La spedizione fu fatta di ordine del comando delle truppe della Venezia Giulia, e, date le condizioni generali e l'urgenza della dislocazione delle truppe sarebbe stato impossibile depositare questi esplosivi altrove.

Io, mi permetto richiamare l'attenzione del Senato sulle enormi difficoltà di trovare il modo di contemperare i giusti desideri delle varie popolazioni, soprattutto nelle regioni vicine all'antico fronte, colla necessità assoluta

che vi è, quando non si può procedere alla loro distruzione di ricoverare in un luogo qualsiasi questi esplosivi.

Le regioni attorno a quella di cui fa cenno l'onorevole interrogante sono già sature, per così dire, di esplosivi e degli esplosivi più pericolosi, non di quelli che chiamerò normali, di presidio, che accompagnano i reggimenti di artiglieria nelle varie dislocazioni, ma di esplosivi destinati a quella che è la grande, complessa operazione della distruzione e della alienazione di tutto il materiale esplosivo residuo dalla guerra.

Si figuri l'onorevole senatore di Brazzà che abbiamo una zona di 420 chilometri di lunghezza, che parte dal Pizzo Umbrail, dal confine Svizzero, e arriva fino al Pasubio, e che dal Pasubio si divide in due diramazioni: una che corre lungo la linea dell'antico fronte (tutto il Cadore, il Carso, ecc.) fino al mare, l'altra invece che dal Pasubio sulla linea del fronte posteriore alla fine del 1917, corre direttamente fino al mare; ripeto che questa linea ha l'enorme lunghezza di 420 chilometri per una media di circa 12 chilometri di larghezza.

In tutta questa zona sono ammassati gli esplosivi che formano il costante pericolo di tutte le popolazioni, soprattutto delle popolazioni agricole, esplosivi che hanno ancora l'innescò e che non sono, come quelli comuni, conservati nelle riserve e senza innescò, ma che possono esplodere da un momento all'altro, ad ogni colpo di zappa, ad ogni passaggio di aratro.

La distruzione di questi esplosivi, che viene curata dal Ministero della guerra colla massima sollecitudine, richiede a sua volta la presenza degli esplosivi di rottura, che debbono essere accumulati in zone vicine e, per quanto riguarda l'interrogazione del senatore Di Brazzà, posso dire che la zona attorno a quella di Manzinello costituisce una stazione di tappa per questi esplosivi di rottura, che vengono portati avanti alla stazione di Lucinigo-Mossa e poi vengono riuniti in deposito a San Lorenzo di Mossa, nella zona più disabitata che fosse possibile trovare, nella regione, donde poi vengono avanzate sulle vecchie zone del fronte: la Bainizza e il Carso, dove finalmente trovano il loro impiego.

Ho voluto dilungarmi un poco su questa materia, perchè io conosco la grande preoccupazione, che giustamente esiste nel Parlamento

e nel Paese, per i fatti dolorosi che varie volte si verificano in relazione all'accumulo di esplosivi; ma credo che in certo modo le spiegazioni che ho dato varranno a far rilevare al Senato le grandi difficoltà in cui si dibatte il Ministero della guerra per poter convenientemente e con tutta cura arrivare ad una soluzione che sia la più rapida possibile del difficile problema.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Brazzà per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario per la guerra.

DI BRAZZÀ. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra delle informazioni che d'incarico del ministro mi ha fornito; riconosco ampiamente le gravissime difficoltà che questo sgombero possa avvenire in modo abbastanza rapido; ma non posso fare a meno di osservare che questo in molte località ha tardato molto più di quello che non fosse necessario.

Riguardo al deposito di Manzinello parecchi mesi fa mi è stato assicurato dall'onorevole ministro della guerra, che sarebbe stato sgomberato il più presto possibile ed il direttore dell'ufficio dal quale dipende questa operazione mi assicurò che questo sarebbe stato fatto il più presto che si potesse, ma mi faceva osservare che i proiettili che erano depositati colà non erano pericolosi. Questo fatto però era smentito dalle stesse disposizioni di sicurezza prese dagli stessi soprastanti al deposito, dietro loro iniziativa, o per ordini superiori d'inaffiare mediante pompe i coperti delle baracche contenenti gli esplosivi durante i grandi calori.

Quanto poi a ciò che il sottosegretario di Stato dice del dislocamento mi pare che i proiettili ed esplosivi che sono destinati ad essere mandati al deposito finale che, a quanto mi è stato affermato si è formato nelle vicinanze di Treviso, si sarebbero dovuti trasportare, nel caso attuale da Villacco a Treviso per la via di Gemona-Casarsa-Treviso invece di trasportarli a Manzano e quindi nel deposito di Manzinello ove esistono proiettili pericolosi, e che devesi sgomberare.

Fatte queste osservazioni prego l'onorevole ministro della guerra di accelerare più che sia possibile lo sgombero dei depositi che stanno vicini ai luoghi abitati; del resto mi rimetto

all'oculatezza del Ministero della guerra perchè proceda a questi sgomberi il più presto possibile.

È accaduto molto spesso che promesse fatte non siano state mantenute; per conseguenza io sono molto scettico sul risultato di questo sgombero del deposito di Manzinello che è stato promesso tante volte.

In questa occasione vorrei ricordare al ministro della guerra, se non vi sia modo di far cessare non solo il pericolo ma anche la sorveglianza di cui abbisognano tutti questi depositi sparsi un po' dappertutto. Questi materiali esplosivi e tanti altri, come tutti sanno, sono stati venduti in blocco a speculatori, ma senza però stabilire l'epoca del ritiro da parte degli acquirenti, di conseguenza tutta la sorveglianza e tutta la responsabilità che vi è per i reclami e gli eventuali danni pesano a carico dello Stato. Veda un po' il ministro di far sì che questo inconveniente cessi al più presto.

Dato quanto ho premesso, mi dichiarerò soddisfatto soltanto quando accadrà che i trasporti inutili siano soppressi, e quando il deposito di Manzinello sarà anche lui soppresso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Passerini Angelo al ministro della guerra: « Per conoscere le ragioni degli indugi ad accogliere le rimostranze delle popolazioni e dei rappresentanti politici fatte fino dal 1919 per ottenere la rimozione dei vasti depositi di esplosivi nella località detta Tormini in provincia di Brescia, mandamento di Salò ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato alla guerra.

LANZA DI TRABIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Dopo la stipulazione dell'armistizio, allorchè si trattò di concentrare in alcuni depositi, ingenti quantità d'esplosivi residuati dalla guerra, l'amministrazione militare venne nella determinazione di concentrarne una data rilevante quantità nel deposito di Tormini, che sembrava presentasse, per diverse condizioni, determinate garanzie.

Con il procedere però delle operazioni di sistemazione, tenendo conto dei forti quantitativi di esplosivo e munizioni alienate e distrutte, e anche per tener conto di autorevoli pressioni venute da parte di membri dei due

rami del Parlamento, venne interrotta l'affluenza degli esplosivi nel deposito di Tormini.

Perciò al momento attuale posso assicurare che non verrà aumentata la dotazione di esplosivi che attualmente lo costituisce. D'altra parte però non posso prendere impegno per il ritiro delle munizioni attualmente esistenti colà poichè tenendo conto del vero stato di saturazione degli esplosivi che abbiamo nella regione circoscrivibile sarebbe impossibile lo sgombero del deposito di Tormini.

Coll'occasione credo opportuno confermare quello che ho avuto occasione di dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, che il ministro della guerra mette tutta la sua attenzione e tutta la sua cura nello studio della difficile questione. Come ho fatto per l'interrogazione del senatore Di Brazzà anche per questa dell'onor. Passerini credo opportuno dare qualche cifra che valga ad illuminare sulla complessa questione: sono le cifre che riguardano i proiettili finora potuti alienare e distruggere. Queste cifre sono veramente rilevanti e possono dare un'idea della vera grandezza della questione.

Finora sono state complessivamente alienate 40 mila tonnellate di proiettili ed oltre sei mila di esplosivi. Sono state distrutte oltre tre mila tonnellate di esplosivi, 250 mila proiettili, nove milioni di bombe, 50 milioni di cartucce, e otto milioni di artifici di ogni genere. Questo è quello che si è potuto fare fino al giorno d'oggi, ma non è necessario che mi ripeto. Ho già accennato all'onor. Di Brazzà la quantità che rimane ancora nella zona dell'antico fronte, e la necessità di avvicinare a questa zona altri esplosivi per procedere alla loro distruzione. È certo una dolorosa necessità per la quale ancora per qualche tempo si dovranno sentire delle voci di lamento: è una dolorosa necessità a cui il ministro della guerra cura di far fronte nel miglior modo possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Passerini Angelo.

PASSERINI ANGELO. Io ho presentato questa interrogazione per aderire al voto espresso dalla deputazione provinciale di Brescia e per accogliere i voti delle popolazioni di alcuni comuni del mandamento di Salò.

Le popolazioni dei comuni di Soprazano, Campoverde, Volciano, Mascoline in provincia di Brescia hanno più volte reclamato perchè

dopo la guerra fossero tolti i depositi di esplosivi nella località detta Tormini.

La deputazione provinciale, in seduta 7 dicembre corrente ha deliberato di chiedere al ministro della guerra e al ministro dell'interno un provvedimento contro tali depositi che ostacolarono sempre il libero passaggio per accedere a Salò, capoluogo del circondario e per lo scambio fra i detti comuni; furono presentati diversi reclami all'autorità militare di Brescia per la completa rimozione, ma fin ad oggi nulla si è potuto ottenere.

Quei depositi occupano una vasta plaga prospiciente il lago di Garda, tutta tenuta a coltura intensiva di vigneto e frumento e si trovano in vicinanza a grossi comuni e ad abitazioni in vicinanza dei depositi stessi.

Il recente disastro di Vergiate ha gravemente accresciuto le preoccupazioni di quelle popolazioni e nessuno presta fede alle assicurazioni circa la inesistenza del pericolo.

Anche rimostranze fatte al Ministero della guerra fino dal 1919 dai rappresentanti politici, non sono state prese in nessuna considerazione e pare anzi che i depositi vadano aumentando coi trasporti che vengono fatti dal vicino Forte di Rocca d'Anfo. Tale fatto sembra poi assai strano, perchè si vadano vuotando i grandiosi magazzini di Rocca d'Anfo, posti in apposita località sul pendio di montagna, dove non vi può essere nessun pericolo per la natura del luogo e per la solidissima e costosissima costruzione di quel fortilizio che ora non ha più ragione di esistere come tale, ma può ben servire per magazzino di esplosivi, mentre attualmente nella conca di Tormini sono collocati tutti in baracche di legno e anche i soldati che li custodiscono sono alloggiati male in dispersi casolari.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha accennato alla difficoltà del trasporto degli esplosivi, ma in proposito io faccio notare che, come si sono trasportati a Tormini quelli di Rocca d'Anfo, si potevano trasportare quelli di Tormini al Forte di Rocca d'Anfo.

Anche il materiale che ha servito per la costruzione delle baracche di custodia è in grave deterioramento.

Io rivolgo viva preghiera all'onorevole ministro perchè voglia prendere in serio esame la domanda di quelle popolazioni.

Mandi un'ispezione sul luogo e facilmente potrà convenirsi che la località è la meno adatta per deposito di esplosivi che il posto di Rocca d'Anfo, e poi pensi a quelle popolazioni che dopo quattro anni di disagio e di pericolo immediato hanno diritto di essere sollevate da tale incubo e non è facile misurare ove possano giungere.

Io mi sono fatto interprete della voce di quei comuni alla deputazione provinciale di Brescia, chiedendo che qualche provvedimento si possa prendere in proposito.

Rinvio d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Mayor des Planches ai ministri degli affari esteri e della marina: « Premesso che nella notifica del blocco pacifico alla Reggenza del Quarnaro è stato detto che le navi mercantili nazionali ed estere che contravvenissero a determinate disposizioni, sarebbero, conformemente alle leggi internazionali, affondate, domanda se dette leggi, che sono poi costumanze, non siano per avventura antiquate; e se non sarebbe più confacente allo spirito di tempi ed alla economia nazionale che dette navi, anzichè affondate, fossero confiscate e vendute a profitto dello Stato ed a vantaggio del nostro naviglio mercantile ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

SECHI, *ministro della marina*. (*Segni d'attenzione*). La questione sollevata nell'interrogazione del senatore Mayor des Planches, è senza dubbio di primaria importanza, che il Governo riconosce pienamente. Ma essa si collega con una situazione che in questi giorni ha raggiunto il suo punto più delicato, e quindi il Governo deve dichiarare che non potrebbe in questo momento consentire ad una discussione, non per l'argomento della interrogazione in se stesso, ma per la colleganza che esso ha con una situazione pur troppo ben nota al Senato. Prendo peraltro impegno di esaminarla nel caso specifico e per la questione specifica, di cui l'interrogazione stessa è oggetto, con criteri conformi a quelli nella stessa espressi.

PRESIDENTE. Allora il ministro chiede il rinvio della interrogazione a data da destinarsi.

SECHI, *ministro della marina*. Si signore. MAYOR DES PLANCHES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYOR DES PLANCHES. Ringrazio l'onorevole ministro per la sua risposta, benchè dilatoria. Udremo più tardi le spiegazioni che saranno date. Intanto vorrei che fosse ben assodato fin da questo momento che nulla si deve distruggere e che tutto si può utilizzare, specie nel momento presente in cui il nostro naviglio mercantile è stremato, in cui, fra le ragioni per le quali i nostri lavoratori non possono andare all'estero a riprendere le antiche vie, vi è anche la scarsità di navi.

Io ritengo barbaro, vandalico che si distruggano navi per qualsiasi motivo; perciò, quelle che infrangessero il blocco, anzichè distruggerle, vendetele a vantaggio dello Stato, e farete in pari tempo il vantaggio della marina mercantile nostra. (*Approvazioni*).

Accetto il rinvio della discussione della interrogazione ad altra data.

PRESIDENTE. Allora l'interrogazione è rinviata ad altra seduta.

Comunicazione del ministro del tesoro.

MEDA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. Consta al Governo che, contrariamente a verità, si fanno correre in questi giorni notizie fantastiche intorno ad operazioni per preteso finanziamento di industrie minacciate dalla disoccupazione. Ora è bene avvertire che nè al tesoro, nè agli Istituti di emissione vi è alcuna operazione del genere in corso e neppure alcuno impegno od accordo allo studio e tanto meno per la misura che nelle voci correnti si precisa addirittura in tre miliardi.

La Banca d'Italia e il Consorzio sovvenzioni su valori industriali nell'interesse delle industrie (di ogni forma di industrie, compresa quella delle costruzioni navali e dei trasporti marittimi) hanno aumentato di poche centinaia di milioni le rispettive esposizioni (non più di 350 milioni in tutto) e non vi è nessuno affidamento per operazioni di maggior conto per l'avvenire, salve le richieste che i commerci

e le industrie potessero presentare per soddisfare a ulteriori necessità; richieste che gli Istituti sono liberi di accogliere o di non accogliere secondo il giudizio che facessero sulle singole operazioni, tenendo conto della situazione propria e di quella dei richiedenti.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro di questa comunicazione.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bava Beccaris per riferire sulla nomina a senatore del signor Torlonia Giovanni.

BAVA BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'articolo 33 dello Statuto, l'onor. Giovanni Torlonia è stato nominato senatore del Regno.

La vostra Commissione, verificato che l'onorevole Torlonia fu deputato al Parlamento per tre Legislature, XXII, XXIII e XXIV, e risultando il concorso di tutti gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, a unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Malvezzi per riferire sulla nomina a senatore del signor Torracca Francesco.

MALVEZZI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 3 ottobre 1920, per la categoria 18ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore il professore Francesco Torracca.

Dall'esame dei documenti presentati risultando che la nomina del prof. Torracca a socio ordinario residente della società Reale di Napoli fu approvata con Regio decreto 20 marzo 1913, e coesistendo tutti gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi, ad unanimità, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Prampero per riferire sulla nomina a senatore del signor Valenzani Domenico.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'onorevole avv. Domenico Valenzani, che fu deputato al Parlamento per oltre sei anni nelle Legislature XXIII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cassis sulla nomina a senatori dei signori Valvassori-Peroni Angelo e Vigliani Giacomo.

CASSIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'onorevole avv. Angelo Valvassori-Peroni, che fu deputato al Parlamento per oltre sei anni nelle Legislature XXIII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Per la categoria 17ª dell'art. 33 dello Statuto, con Regio decreto 3 ottobre 1920, fu nominato senatore del Regno il dott. Giacomo Vigliani, prefetto dal 2 gennaio 1910.

Riconosciuta la validità del titolo e la coesistenza di tutti gli altri requisiti, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Perla sulla nomina a senatori dei signori Venzi Giulio, Vicini Antonio e Vitelli Girolamo.

PERLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'onorevole avv. Giulio Venzi, che fu deputato al Parlamento per oltre sei anni nelle Legislature XXIII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti, la

vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'onorevole avv. Antonio Vicini, che fu deputato al Parlamento nelle Legislature XXII, XXIII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 3 ottobre 1920, per la categoria 18ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore il professore Gerolamo Vitelli.

Dall'esame dei documenti presentati risultando che la nomina del prof. Vitelli a socio della Regia Accademia dei Lincei in Roma fu approvata con Regio decreto del 17 settembre 1908 e concorrendo tutti gli altri requisiti, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi, ad unanimità, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Colonna Fabrizio per riferire sulla nomina a senatore del signor Verga Giovanni.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre anno corrente, per la categoria 20ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il signor Giovanni Verga. Questi è un glorioso superstita di quella letteratura d'arte che significò la tendenza e il carattere della nuova Italia nel primo tempo della sua unità nazionale.

Chi ora guardi indietro ed abbracci col pensiero quel periodo glorioso, scorge in Giovanni Verga quella mente che seppe congiungere al profondo sentimento umano, alla serietà morale, la savia ed austera espressione letteraria e perciò le sue opere, col passare degli anni, si dimostrano sempre più salde e resistenti a differenza di altre che, meno fortemente pensate, hanno perduto in tutto o in parte la freschezza e l'attrattiva che pareva possedessero.

Col nominare Giovanni Verga senatore e per la categoria 20ª, si è voluto attestare la rive-

renza nazionale all'autore di opere che hanno arricchito il patrimonio della letteratura italiana.

Concorrendo in esso tutti gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, signori senatori, all'unanimità di voti, ha l'onore di proporvene la convalidazione. (*Applausi*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione per la nomina a senatori dei signori Torlonia, Torraca, Valenzani, Valvassori-Peroni, Venzi, Verga, Vicini, Vigliani e Vitelli.

Prego il senatore, segretario, Frascara di fare l'appello nominale per questa votazione.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bava Beccaris, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Botterini, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Capaldo, Capece Minutolo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Chersich, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Corsi, Credaro, Crespi, Cusani-Visconti, Cuzzi.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Ayala Valva, De Amicis Mansueto, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante. Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Faldella, Fano, Fecia Di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Ferri, Figoli, Filonusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Frola, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Ghiglianovich, Giaccone, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lambertini, Lanciani, Leonardi Cattolica, Lojodice, Loria, Lucchini.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Mayer, Mayor des Planches, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini, Novaro.

Oliveri.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rampoldi, Rattone, Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, Sandrelli, San Martino, Santucci, Schupfer, Squitti, Scialoja, Sechi, Serristori, Sforza, Sili, Sormani, Spirito, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Venosta, Viganò, Vigoni, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli; dichiaro pertanto convalidata la nomina a senatore dei signori Torlonia, Torraca, Valenzani, Valvassori-Peroni, Venzi, Verga, Vicini, Vigliani e Vitelli, e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Sanarelli Giuseppe la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Marchiafava e Sandrelli di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Sanarelli Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Sanarelli Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Tommasi Giuseppe la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Calisse e Mortara di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Tommasi Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Tommasi Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Venzi Giulio, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Mortara e Marchiafava di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Venzi Giulio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Venzi Giulio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Verga Giovanni la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Paternò e Ameglio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Verga Giovanni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Verga Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Vivi applausi*).

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Vicini Antonio la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Ameglio e Credaro di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Vicini Antonio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Vicini Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza » (N. 59).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, numero 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza » (Numero 59).

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'articolo unico.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento di stato civile relativamente ai registri di cittadinanza.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e relativo regolamento, approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, numero 949;

Riconosciuta la opportunità di coordinare le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile sui registri di cittadinanza e quanto dispongono la legge ed il regolamento anzidetti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel registro di cittadinanza, l'ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni relative alla cittadinanza prevedute negli articoli 2, penultimo ed ultimo capoverso 3 n. 2 ed ultimo capoverso, 8 n. 2, 9 n. 2, 10 secondo capoverso, 12 parte prima e primo capoverso e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2.

Nel detto registro si trascrivono:

1. i decreti reali di concessione della cittadinanza italiana;
2. le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana prevedute dall'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
3. i decreti ed altri provvedimenti con i quali uno Stato estero concede la propria cittadinanza ad un cittadino italiano;
4. le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, quando siano fatte all'estero ad un regio agente diplomatico o consolare, ovvero, al capitano della nave a norma dell'art. 8 capoverso, del Regio decreto 2 agosto 1912, numero 949.

Art. 3.

Nelle dichiarazioni prevedute nell'art. 1 e nei numeri 2 e 4 dell'art. 2 del presente decreto il dichiarante deve indicare, documentandole, quando sia necessario, le circostanze per le quali crede di poterle fare.

Art. 4.

L'ufficiale dello stato civile, prima di trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza, riceve il giuramento prescritto dall'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555, previa ammonizione sulla importanza morale e religiosa dell'atto medesimo.

Della prestazione del giuramento è redatto processo verbale nei termini dell'art. 3 del Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, da inserire negli allegati al registro di cittadinanza e ne

sarà fatta menzione nel processo verbale di di trascrizione del decreto di concessa cittadinanza.

Art. 5.

Oltre quanto è prescritto negli articoli 3, 5, 6 e 8 del Regio decreto 2 agosto 1912, numero 949, gli agenti diplomatici e consolari che abbiano ricevuto dichiarazioni relative alla cittadinanza delle quali sia prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza del Regno, devono trasmetterne immediatamente copia all'ufficio di stato civile del comune dove la trascrizione deve aver luogo per il tramite del Ministero degli affari esteri.

La trascrizione sarà eseguita nei registri di cittadinanza del comune ove il dichiarante ha o intende stabilire la propria residenza, o, in mancanza, in quelli del comune di nascita ed infine, se il dichiarante è nato o residente all'estero, in quelli del comune da lui indicato, o in difetto di indicazione, in quelli del comune di Roma.

Art. 6.

Gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni che precedono.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. - Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica » (N. 78).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215 contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica » (N. 78).

Siccome l'Ufficio centrale ha apportato delle modificazioni all'articolo unico, così domando all'onorevole ministro della giustizia e per gli affari di culto se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

FERA, *ministro della giustizia e per gli affari di culto*. Avevo dato affidamento all'onorevole relatore che non avrei opposte difficoltà a che la discussione si aprisse sul testo dell'Ufficio centrale; ma un più maturo esame mi suggerisce di pregare il Senato, e più specialmente gli onorevoli componenti l'Ufficio centrale, di volere iniziare invece la discussione sul disegno presentato dal Governo, salvo a tenere presenti a mano a mano le modificazioni proposte ai diversi articoli.

SUPINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. L'Ufficio centrale con molto piacere propone l'approvazione di questo progetto di legge, il quale viene in soccorso delle provincie venete, così duramente provate dalle invasioni nemiche, permettendo ai proprietari di titoli al portatore smarriti o dispersi di rientrare in possesso dei loro diritti.

Un primo passo su questa via, era stato fatto dal decreto-legge del 1918, il quale permise a questi possessori, col mezzo di certificati, di ottenere il pagamento dei dividendi; questo progetto di legge fa un passo ulteriore, per-

mettendo anche di ottenere un certificato che che sostituisce in qualche modo i titoli andati dispersi.

Veramente questo non è tutt'altro che chiedevano i possessori di questi titoli, i quali avrebbero voluto i duplicati dei titoli stessi; ma questo giusto desiderio trova ostacolo nelle disposizioni generali delle nostre leggi, le quali non permettono il rilascio di duplicati, quando si tratti di titoli al portatore smarriti o rubati; ciò a differenza di altre legislazioni, specialmente della francese, le quali sono molto più larghe in proposito.

La nostra giurisprudenza era venuta in soccorso con un temperamento equitativo, permettendo cioè ai proprietari di farsi riconoscere tali dal tribunale, in modo che, intervenuta la sentenza, se per il tempo della prescrizione nessuno si presentasse, il proprietario del titolo smarrito o rubato avrebbe potuto ottenerne il duplicato.

Ma, in seguito, la giurisprudenza ha cambiato avviso, ed ha escluso tale temperamento; ragion per cui oggi si deve ritenere vietata la emissione di duplicati in caso di titoli smarriti o rubati; nè qui era il caso di derogare alle leggi generali.

Epperò l'Ufficio centrale, mentre approva il progetto, ha suggerito alcune modificazioni delle quali sarà il caso d'occuparsi nei singoli articoli.

FERA, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e per gli affari di culto*. Tengo a che la discussione venga aperta sul progetto ministeriale, perchè, accanto alle modificazioni di carattere formale, l'onorevole Ufficio centrale nella sua relazione fa un rilievo di significativa importanza, che traduce in una modificazione sostanziale del disegno di legge.

L'Ufficio propone che il beneficio del rilascio del certificato di godimento del titolo si estenda anche ai titoli rubati o comunque sottratti. Riservandomi di esporre in sede di discussione dell'art. 1° le ragioni per le quali debbo oppormi a tale proposta, mi limito per ora a far notare che non si tratta di correzione o rettificazione di forma, ma di una modificazione sostanziale, che altera l'economia

della legge e dà luogo a una grave questione, che il Senato nella sua saggezza con tutta ponderazione dovrà risolvere in un senso o nell'altro, non senza tener presente che il testo del decreto-legge in esame è collegato al precedente decreto 1° febbraio 1918.

Pur non volendo apparire men che deferente verso l'Ufficio centrale, debbo perciò insistere perchè la discussione si apra sul testo governativo.

SUPINO, *relatore*. Consento.

PRESIDENTE. Va bene. Vuol dire che su ciascun articolo verrà, come emendamento, la proposta dell'Ufficio centrale.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura degli articoli.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica con le modificazioni risultanti dal testo che segue:

Art. 1.

I possessori di titoli a portatore, che non siano quelli menzionati nell'ultimo capoverso dell'art. 56 del Codice di commercio, smarriti o abbandonati in seguito all'invasione del nemico, i quali ne abbiano denunciato lo smarrimento a norma degli articoli 32 e seguenti del decreto luogotenenziale 1° febbraio 1818, n. 102, possono, trascorsi due anni dalla denuncia, chiedere che l'ente emittente rilasci, in sostituzione dei titoli dispersi, altrettanti certificati di godimento, secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Qui l'Ufficio centrale propone queste modificazioni: dopo la parola « smarriti » aggiungere la parola « sottratti », e dopo la parola « smarrimento » aggiungere la parola « l'abbandono », e infine sostituire alla parola « dispersi » la parola « stessi ».

Domando l'avviso del ministro.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Precisamente l'emendamento apportato a questo articolo 1°, tendente ad esten-

dere le disposizioni della legge in discussione ai titoli sottratti, non può essere accettata dal Governo, che viceversa non si rifiuta di accogliere i suggerimenti diretti a conseguire una conveniente uniformità del linguaggio legislativo. E chiare ne sono le ragioni, che per altro si desumono dalle stesse parole dell'onorevole relatore.

Il decreto 26 febbraio 1920, di cui oggi si chiede la conversione in legge, è strettamente connesso al precedente decreto 1° febbraio 1918, col quale, insieme ad altre providenze reclamate dalle eccezionali condizioni dipendenti dall'invasione nemica nelle provincie venete, negli articoli 32 e seguenti si presero in considerazione i titoli al portatore, in quelle contingenze smarriti o abbandonati, e si concesse, previo l'adempimento di determinate formalità, la possibilità di ottenere il pagamento degli interessi e dei dividendi.

Queste disposizioni, che assicuravano soltanto il godimento dei diritti di credito nascenti dai titoli, non parvero poi sufficienti; e si reclamò una speciale procedura di ammortamento, che consentisse il rilascio dei duplicati, per dar modo di negoziarli e di ottenere eventualmente la riscossione del capitale.

La richiesta, contrastante col rigoroso sistema della nostra legislazione in materia, non fu accolta integralmente; però si fece ancora un passo, e con decreto legge 26 febbraio 1920 si consentì il rilascio, garantito da opportune formalità, dando alla legge un carattere strutturale, di un certificato di godimento per i titoli al portatore smarriti o abbandonati, certificato che fino a un certo punto, con sensibili limitazioni, si assomiglia negli effetti al duplicato.

E le disposizioni del nuovo decreto si vollero intimamente collegate con quelle del decreto precedente, di cui costituiscono una integrazione, tanto che si riconosce il diritto al rilascio dei certificati unicamente a coloro che abbiano già fatto la denuncia di smarrimento o di abbandono in base al primo decreto. Sicchè, accettando la modificazione proposta dall'Ufficio centrale, nel senso di parlare anche di titoli rubati o sottratti, si verrebbe a turbare l'armonia tra i due decreti, necessaria per i saldi collegamenti che tra essi sussistono, in quanto che, come ho accennato, la procedura per il rilascio del certificato di godimento presuppone

la denuncia della dispersione del titolo presentata a norma del decreto 10 febbraio 1918 e la decorrenza del termine di due anni dalla denuncia stessa.

Ragioni dunque di carattere formale ostacolerebbero l'accoglimento dell'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

Si oppongono inoltre ragioni di maggiore ed essenziale rilievo.

Nella relazione che accompagna il testo ministeriale è ricordato come le presenti disposizioni costituiscano una deroga al rigore del nostro diritto, che per la dispersione dei titoli al portatore, a fine di mantenere salda la fiducia in detti titoli e non ostacolarne la circolazione, esclude ogni procedura di ammortamento. Basta richiamarsi agli articoli 56 e 57 del codice di commercio. L'articolo 56 consente il rilascio del duplicato del titolo al portatore in due casi: quando trattasi di titolo logoro o guasto, ancora riconoscibile per contrassegni certi, quando trattasi di titolo distrutto. Nessuna procedura di ammortamento per i titoli smarriti. L'articolo 57 contempla il caso dello smarrimento dei titoli, come il caso del furto, per concedere al proprietario di essi soltanto l'azione di revindicazione contro chi li ha trovati o rubati e contro coloro che li hanno ricevuti a qualsiasi titolo conoscendo il vizio della causa del possesso. Ovvie sono le ragioni del diverso trattamento: nelle ipotesi prevedute dall'articolo 56, titolo logoro guasto o distrutto, si sostituisce ad un titolo morto un titolo vivo, quindi nessun pericolo per la fiducia che deve accompagnare la circolazione dei titoli al portatore, interessante l'economia nazionale; nelle ipotesi prevedute dall'articolo 57, smarrimento o furto, il titolo esiste e può continuare nella sua funzione, passando dall'una all'altra mano, sicchè sarebbe assai pericoloso per il pubblico credito rilasciarne duplicati.

Ora, con il decreto-legge 26 febbraio 1920, come già con il precedente decreto 1º febbraio 1918, pur dovendo provvedere alle esigenze di coloro che, per cause dipendenti dalla invasione nemica, avessero abbandonato o smarrito i titoli al portatore, si è voluto evitare un radicale mutamento del sistema del nostro Codice di commercio; e, anzichè il rilascio di un duplicato, che presupporrebbe accertata la di-

struzione del titolo originario, si è consentita l'emissione di un certificato di godimento, la cui efficacia è subordinata alla effettiva dispersione del titolo originario e cede davanti alla esibizione di esso, nel qual caso dovrà l'autorità giudiziaria dichiarare a chi spetti la proprietà del titolo stesso. E non si è voluto peraltro estendere la norma eccezionale al titolo rubato o comunque sottratto, per non introdurre un'altra deroga assai pericolosa alla disposizione dell'art. 57 (che concede soltanto l'azione di rivendicazione) per ipotesi che in fondo non appaiono necessariamente e direttamente determinate dall'invasione nemica.

Sono queste le ragioni per le quali, allo scopo di evitare che con una legge speciale si vengano a sconvolgere norme fondamentali del vigente Codice di commercio, creando anche una disarmonia con il precedente decreto, mi vedo indotto a pregare il Senato di volere approvare l'articolo primo nella sua sostanza così come è stato proposto dal Governo, eliminando l'aggiunta relativa ai titoli « sottratti » voluta dall'Ufficio centrale.

Consento soltanto alle modificazioni di carattere formale, nel senso di usare sempre la locuzione « titoli smarriti o abbandonati » e non anche quella di « titoli dispersi » che ricorre nelle ultime parole dello stesso articolo primo e in alcuni articoli successivi.

SUPINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. L'Ufficio centrale ha notato che tanto nel decreto-legge del primo febbraio 1918 come del progetto in esame vi è una notevole difformità nel linguaggio legislativo. Infatti, nel decreto del 1918 il capo VII è posto sotto la rubrica « Dei titoli smarriti ». Nella intestazione di questo progetto di legge si parla di « titoli al portatore, dispersi in seguito ad invasione nemica ». Nell'articolo 3 si parla di « titoli abbandonati o dispersi »; insomma, difformità di linguaggio che certo non è conveniente.

L'Ufficio centrale ha quindi proposto di sostituire a queste diverse dizioni le parole « smarriti o abbandonati » e su queste due parole mi sembra che il ministro di grazia e giustizia sia concorde. Rimane una divergenza sulla parola « sottratti ». Con questa parola l'Ufficio centrale non ha creduto d'introdurre un diritto nuovo,

perchè, secondo il parere dell'Ufficio, tanto il decreto del 1918, come il progetto attuale, si debbano intendere applicabili ai titoli rubati. Si tratta soltanto di eliminare il dubbio.

Del resto, la condizione del possessore di titoli smarriti è sempre equiparata in tutte le nostre leggi a quella del possessore dei titoli rubati, e perfino il procedimento di ammortizzazione delle cambiali, di cui nell'art. 329 del Codice di commercio, sebbene sia dettato soltanto per le cambiali smarrite, pure, secondo autorevoli scrittori, si deve ritenere applicabile anche alle cambiali rubate. La ragione della legge è la stessa.

Tuttavia, se l'onorevole ministro insiste, l'Ufficio non ha difficoltà di togliere la parola « sottratti », nella piena fiducia che la giurisprudenza applicherà questa legge anche ai titoli rubati o sottratti.

PRESIDENTE. Indicherò le differenze che ho notate tra i due testi. L'Ufficio centrale non insiste sulla aggiunta della parola « sottratti ». Vi è anche un'altra modificazione. Dove nel testo ministeriale si dice « smarrimento a norma ecc. » l'Ufficio centrale proponeva che si aggiungessero le parole: « la sottrazione, o l'abbandono a norma ecc. », ma non insiste neppure su questa aggiunta ».

SUPINO, *relatore*. Coll'intendimento però che l'eliminazione di questa parola « sottrazione » non escluda l'interpretazione che potrà dare la giurisprudenza.

Vorrei su ciò una esplicita risposta.

FERA, *ministro della giustizia e affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ringrazio il relatore onor. Supino, che accetta di non apportare mutamenti sostanziali alla dizione dell'articolo 1.

E al quesito che egli propone mi permetto di rispondere che la locuzione usata mi sembra di per se stessa chiara, e che in ogni caso non conviene soffermarsi a indagare quale sarà la giurisprudenza che si potrà formare sul testo, che peraltro, costituendo un'integrazione del decreto 1° febbraio 1919, il quale usa la stessa locuzione per designare i titoli formanti oggetto delle disposizioni, troverà già una fonte d'interpretazione nelle precedenti decisioni della magistratura.

Certo, anche per le considerazioni che ho testè svolte, io non potrei rispondere che nell'intendimento mio siano compresi nella previsione legislativa i titoli sottratti.

Ma la giurisprudenza dovrà formarsi sul testo, quale sarà approvato.

SUPINO, *relatore*. Basta all'Ufficio centrale che non rimanga pregiudicata la questione.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Nessun pregiudizio.

PRESIDENTE. Non può essere pregiudicato nulla se non vi è un voto speciale.

L'altra modificazione è che invece di dire « titoli dispersi » si dica « dei titoli stessi ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto questa modificazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1° con queste modificazioni.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La domanda è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ente emittente. Al ricorso deve essere unita una dichiarazione dell'ente emittente il quale attesti che il ricorrente presentò denuncia di smarrimento da almeno due anni ed esibì i documenti indicati nell'art. 33 del decreto luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, e che nel frattempo nessun'altra persona diversa dal denunziante si presentò a reclamare il pagamento degli interessi o dei dividendi maturati sui titoli stessi.

Il ricorso è inoltre corredato dalle prove, le quali valgano a dimostrare la proprietà nel ricorrente dei titoli che si asserisce dispersi.

PRESIDENTE. A questo articolo l'Ufficio centrale propone le seguenti modificazioni.

Nel secondo periodo invece di dirsi: « Al ricorso deve essere unita una dichiarazione dell'ente emittente il quale attesti ecc. ». L'Ufficio centrale propone che si dica « una dichiarazione dell'ente emittente dalla quale risulti ecc. ».

Nello stesso periodo l'Ufficio centrale propone che dopo la parola « persona » si tolga l'inciso « diversa dal denunziante ».

Inoltre nel capoverso l'Ufficio centrale propone che alla parola « dispersi » si sostituiscano le parole « smarriti o abbandonati ».

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Pregherei l'Ufficio centrale di voler conservare l'indicazione « diversa dal denunziante » che si trovava nel testo ministeriale, perchè per « persona diversa dal denunziante » s'intende chi non è il denunziante o non ha la rappresentanza del medesimo. Il mettere semplicemente « nessun'altra persona », potrebbe togliere efficacia all'attestazione di cui si parla in questo articolo.

Insisto quindi perchè si mantengano le parole « diversa dal denunziante » che già si trovavano nel testo ministeriale.

SUPINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Mi preme di far rilevare che l'Ufficio centrale ha inteso di mantenere le parole « diversa dal denunziante » contenute nel testo ministeriale. Se queste parole più non figurano nel testo proposto dall'Ufficio centrale, ciò è dovuto ad una omissione materiale.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro Guardasigilli se accetta le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale.

FERA, *ministro della giustizia e per gli affari di culto*. Il Governo accetta queste modificazioni.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 2 con le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale ed accettate dall'onorevole ministro Guardasigilli, eccezione fatta per la soppressione delle parole « diversa dal denunziante », soppressione che, come l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha spiegato, è dovuta ad un errore di stampa.

Chi approva questo articolo così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il presidente del tribunale, qualora non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte nel ricorso, ha facoltà di chiamare innanzi a sé il ricorrente per fornire schiarimenti e prove, come pure di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso; del giuramento prestato si formerà apposito verbale.

Il presidente può anche chiedere direttamente all'ente emittente tutte le informazioni che ritenesse opportune e può, se occorre, sentirne i rappresentanti nelle loro osservazioni. (Approvato).

Art. 4.

Il presidente del tribunale, qualora trovi attendibili i fatti esposti e si convinca del diritto del ricorrente, ordina con decreto la pubblicazione di un avviso contenente la descrizione precisa dei titoli smarriti con diffida, a chiunque li possenga, di consegnarli all'ente che li ha emessi, o di notificare a questo, entro un termine non inferiore a tre mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso, la propria opposizione, con avvertenza che in difetto di opposizione saranno annullati i titoli dispersi.

L'avviso deve rimanere esposto per un mese almeno negli uffici dell'ente emittente, ed essere inserito nel giornale degli annunci giudiziari. Il presidente del tribunale può anche disporre, secondo le circostanze, la pubblicazione nei locali della Borsa più vicina, e in uno o più giornali espressamente indicati.

PRESIDENTE. A questo articolo l'Ufficio centrale propone alcune modificazioni. Innanzi tutto propone che alla fine del primo periodo invece di dire « saranno annullati i titoli dispersi » si dica « sarà rilasciato il certificato di godimento di cui nel seguente art. 6 ».

Prego il relatore dell'Ufficio centrale di dar ragione al Senato di questo emendamento.

SUPINO, *relatore*. L'Ufficio centrale propone di sostituire alle parole « saranno annullati i titoli dispersi » le parole « sarà rilasciato il certificato di godimento di cui nel seguente articolo 6 », perchè risulta dall'articolo successivo di questo decreto che effettivamente l'annullamento dei titoli non avviene. Infatti nell'articolo 7 è detto che se dopo essere stato rilasciato il certificato di godimento i titoli vengono presentati e gli interessati non si accordano nello stabilire a chi ne spetta la proprietà, l'autorità giudiziaria decide in proposito, ciò che manifestamente significa che i titoli non vengono annullati.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro Guardasigilli se accetta questo primo

emendamento dall' Ufficio centrale proposto all' articolo 4.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Veniamo all' altra modificazione. Si tratta di un' aggiunta. Al secondo capoverso il testo ministeriale dice: « l' avviso deve rimanere esposto per un mese almeno negli uffici dell' Ente mittente, ed essere inserito nel giornale degli annunci giudiziari ». Il testo dell' Ufficio centrale dice invece: « l' avviso deve rimanere esposto per un mese in tutti gli stabilimenti che l' Ente emittente ha nel regno, ed essere inserito nel giornale degli annunci giudiziari del luogo ove l' Ente stesso ha sede ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Pregherei l' Ufficio centrale di lasciare intatto l' articolo quale trovasi formulato nel testo governativo, perchè è più completo nelle sue disposizioni. A prescindere che per mero errore materiale nell' ultima parte dell' articolo si parla del tribunale anziché del presidente del tribunale, mi sembra che sia più conveniente di determinare, come nel testo ministeriale, quale siano gli ulteriori mezzi di pubblicità che il presidente può ordinare, anziché lasciarli all' arbitrio del magistrato.

SUPINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. L' Ufficio centrale ha proposto a questo paragrafo dell' art. 4 due modificazioni; la prima riguarda il luogo dove l' avviso deve essere pubblicato. Il testo ministeriale diceva « negli uffici dell' ente emittente ». Ma siccome poteva nascere contestazione sul significato della parola « uffici », l' Ufficio centrale vi ha sostituito la dizione « in tutti gli stabilimenti dell' ente emittente », dichiarando però che questi uffici sono soltanto quelli che l' ente medesimo ha « nel Regno », perchè potendo avere l' ente emittente degli uffici anche fuori del Regno, sarebbe troppo gravoso obbligarlo a fare la pubblicazione anche in quelli. Quanto poi all' altra parte, il testo ministeriale diceva: « Il presidente del tribunale può anche disporre, secondo le circostanze, la pubblica-

zione dell' avviso nei locali della Borsa più vicina, e in uno o più giornali espressamente indicati ». Ora è sembrato all' Ufficio centrale che non fosse opportuno limitare a questo modo i poteri del presidente del tribunale e disporre in tutti i casi gli stessi mezzi di pubblicità, tanto più che possono essere molte e varie le circostanze. Ha quindi ritenuto che si debba lasciare al prudente arbitrio del presidente del tribunale la scelta dei mezzi più opportuni di pubblicazione per ogni singolo caso.

Pregherei l' onorevole ministro di non insistere su questo punto, perchè si tratta unicamente di una maggiore libertà lasciata al prudente arbitrio del presidente del tribunale: il determinare se l' avviso debba essere pubblicato in un luogo piuttosto che in un altro, sopra un giornale piuttosto che sopra un altro, è un legare le mani al presidente del tribunale al quale spetta decidere.

Proporrei quindi si dicesse: « Il presidente del tribunale può anche ordinare gli ulteriori mezzi di pubblicità che ritiene opportuni ».

PRESIDENTE. L' onorevole ministro accetta le modificazioni proposte dall' Ufficio centrale?

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l' articolo 4° con le modificazioni apportatevi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Qualora entro il termine indicato i titoli dei quali fu dichiarato lo smarrimento, sieno presentati all' ente emittente, si applica la disposizione dell' art. 34 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 103.

L' ente emittente informerà il richiedente con lettera raccomandata delle opposizioni che sieno notificate entro il detto termine.

Sulle opposizioni decide il tribunale indicato nell' art. 2.

PRESIDENTE. A questo articolo occorre fare una modificazione di forma. Invece di dire soltanto « lo smarrimento » deve dirsi « lo smarrimento o l' abbandono » conformemente a quanto è stato fatto per gli articoli precedenti,

Pongo ai voti l'articolo 5°.

Prego chi lo approva di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Scaduto il termine indicato il presidente, sulla dichiarazione dell'ente che nessuna opposizione fu notificata, ordina con decreto che al ricorrente sia rilasciato un certificato di godimento dei titoli che si presumono dispersi.

Il certificato di godimento deve essere rilasciato dall'ente emittente nella forma nominativa e non può essere convertito nemmeno successivamente in titoli al portatore.

Ciascun certificato deve avere lo stesso numero, e, ove esiste, la serie del titolo originario disperso, e conferisce al possessore i medesimi diritti.

Il pagamento degli interessi e dei dividendi e il rimborso del capitale cui il certificato di godimento dà diritto non possono però essere eseguiti prima che siano decorsi tre mesi da ciascuna scadenza, se nel frattempo nessuno si sia presentato a reclamare il pagamento.

PRESIDENTE. Anche qui non c'è che una modificazione in fondo al primo capoverso. Deve dirsi invece di « dispersi » « smarriti o abbandonati ». Il resto dell'articolo è identico a quello presentato dal Ministero.

Pongo ai voti l'articolo 6° così emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

I pagamenti fatti a norma dell'articolo precedente liberano l'ente emittente da ogni responsabilità verso i terzi, ma non pregiudicano le eventuali ragioni di questi verso coloro che li ottennero.

Se successivamente al rilascio del certificato di godimento i titoli che si presumono dispersi o le cedole relative, siano presentati all'ente emittente, questo deve trattenerli rilasciandone ricevuta e informare con lettera raccomandata il titolare del certificato.

Ove gli interessati non si accordino nello stabilire a chi spetti la proprietà dei titoli, deciderà l'autorità giudiziaria, rimanendo intanto sospesa la validità del certificato fino a che una sentenza passata in giudicato abbia risolto la controversia.

SUPINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Nel progetto ministeriale si dice che in caso di contestazione sulla proprietà dei titoli deve decidere l'autorità giudiziaria, il che significherebbe che si dovrebbero seguire le norme della competenza ordinaria. Ma ormai la procedura è già stata iniziata davanti al tribunale ove ha sede l'ente emittente, qui devono essere depositati i titoli ed i documenti, e quindi sembra opportuno che le possibili contestazioni si svolgano dinanzi allo stesso tribunale. Perciò l'Ufficio centrale propone di sostituire alle parole « autorità giudiziaria » le altre « tribunale competente secondo l'art. 2 ».

PRESIDENTE. Anche qui invece di « dispersi » bisognerà sostituire « smarriti o abbandonati ».

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Mi dispiace di non essere d'accordo con l'Ufficio centrale sopra questa competenza del tribunale a cui si accenna nell'emendamento dell'articolo 7. L'azione relativa alla proprietà dei titoli, è, per sua natura, personale; quindi l'autorità giudiziaria, avanti alla quale deve essere proposta, è quella che il codice di procedura civile designa per l'esercizio delle azioni personali. Può essere incomodo per tutt'e due le parti essere obbligati ad andare davanti ad una autorità diversa da quella designata dal codice. Perché eventualmente quella che ha giurisdizione nella sede dell'ente emittente, cioè quella designata dall'articolo, può non essere l'autorità competente in via ordinaria per azioni personali. Non c'è neanche una ragione speciale per deferire alla competenza di quella autorità la cognizione della controversia. Si tratta di conoscere del diritto migliore fra i due contendenti: e questo diritto migliore è oggetto di controversia personale fra i privati, in cui l'istituto emittente non entra, o almeno non ha interesse; tanto più che i titoli in lite potrebbero provenire da più istituti con sedi diverse.

Queste sono le ragioni per cui, quando ebbi l'onore di far promulgare il decreto, della cui conversione in legge ora si discute, credetti opportuno di non stabilire una norma speciale di competenza, ma di lasciarne la determinazione al codice.

Credo che con questi chiarimenti l'Ufficio centrale vorrà compiacersi di non proporre modificazioni al testo dell'articolo 7.

SUPINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Veramente sembrava all'Ufficio centrale che alle parti recasse maggiore incomodo rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria piuttosto che all'autorità dinanzi alla quale già pende il procedimento; tuttavia, aderendo alle considerazioni del senatore Mortara, non ho difficoltà di mantenere su questo punto la dizione del progetto.

MEDA, *ministro del tesoro*. Il Governo si rimette completamente al Senato.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale non insiste nell'emendamento?

SUPINO, *relatore*. L'Ufficio centrale non insiste.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7 con la semplice modificazione di « smarriti, o abbandonati » in luogo di « dispersi ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Le domande indicate nell'art. 2 non possono essere presentate dopo che siano trascorsi tre anni dall'attuazione del presente decreto.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'articolo 9 è stato soppresso dall'Ufficio centrale. Accetta il ministro la soppressione?

MEDA, *ministro del tesoro*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 9 è soppresso.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presidenza del Vice Presidente DI PRAMPERO

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati dal Senato ieri ed oggi. Prego il senatore segretario Bettoni di fare l'appello nominale.

BETTONI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori, segretari, di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Arlotta, Auteri Berretta.

Badaloni, Barbieri, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Capece Minutolo, Cassis, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Cimati, Cipelli, Civelli, Cocchia, Conti, Corbino, Corsi, Crespi, Cusani-Visconti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Cupis, De Larderel, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazza, Diena, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Faldella, Fano, Fecia di Cossato, Ferraris Carlo, Ferri, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Frascara, Fratellini, Frola, Fulci.

Gallina, Garavetti, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi, Giaccone.

Indri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lustig.

Malvezzi, Mango, Maragliano, Marescalchi Gravina, Masci, Massarucci, Mayer, Mayor des Planches, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Montresor, Morandi, Morpurgo, Mortara, Mosca, Novaro.

Oliveri.

Pagliano, Palummo, Passerini Angelo, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Plutino, Podestà, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ridola, Rizzetti, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni, Rota, Rutfini.

Salata, Santucci, Sechi, Sormani, Spirito, Spino, Scalori.

Taddei, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Venosta, Vicini, Viganò, Vignoni, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori:

Senatori votanti	172
Favorevoli	164
Contrari	8

Il Senato approva.

Ruoli aperti per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori:

Senatori votanti	172
Favorevoli	164
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza:

Senatori votanti	172
Favorevoli	162
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica:

Senatori votanti	172
Favorevoli	166
Contrari	6

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Bergamasco di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERGAMASCO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge: « Costituzione dell'ente autonomo "Forze idrauliche Friuli e Venezia Giulia" ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bergamasco della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Pagliano di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pagliano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

(Riassume la presidenza il Presidente Tittoni Tommaso).

Seguito della discussione del disegno di legge N. 100-A.

PRESIDENTE. Essendo ora presente il ministro dell'agricoltura procederemo al seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu esaurita la discussione generale. Dovremmo ora procedere alla discussione degli articoli.

Domando all'onorevole ministro per l'agricoltura se accetta che si mettano in discussione gli articoli emendati dall'Ufficio centrale.

MICHELI, ministro per l'agricoltura. Accetto.

PRESIDENTE. Do allora lettura degli articoli nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, riguardante prov-

vedimenti a favore delle cooperative agricole e degli enti agrari, contemplati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397, con le modificazioni seguenti:

Art. 1.

I terreni coltivabili di proprietà delle provincie, dei comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere concessi in affitto mediante trattativa privata, previa autorizzazione prefettizia, a Società cooperative agricole, le quali siano legalmente costituite e si trovino nelle condizioni stabilite dal Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

Nel caso di pubbliche gare le suddette società avranno diritto, a parità di offerte, alla preferenza.

A questo articolo gli onorevoli senatori Einaudi e Tanari hanno proposto un emendamento, consistente nella seguente aggiunta:

Il canone di affitto non potrà essere, in caso di trattativa privata, inferiore a quello medio corrente nella provincia per fondi della medesima qualità.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. L'emendamento proposto da me, di concerto con l'onorevole senatore Tanari nella tornata di ieri, in sede di discussione generale, era redatto in forma più ampia; ma ora è stato ridotto in una forma più snella in quanto il ministro dell'agricoltura ci ha fatto presente come una parte di questo emendamento poteva esser rimandata al regolamento, ed è la parte la quale si riferisce alla necessità di ottenere prima il parere della Cattedra ambulante di agricoltura e della Camera di Commercio. Questa in realtà è una parte che può essere rimandata al regolamento; basta che nella legge sia fissato il concetto che il canone non può essere minore di una data somma.

PRESIDENTE. Il suo emendamento era stato proposto anche dal senatore Tanari. Si è messo d'accordo con l'onorevole Tanari su questa redazione?

EINAUDI. Sì signore.

PRESIDENTE. Il senatore Rota propone un nuovo testo del quale prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge: « I terreni coltivabili di proprietà delle provincie dei comuni, e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere concessi in affitto sempre però con pubblica gara e con scheda d'ufficio.

« Soltanto nel caso in cui siano andati deserti due esperimenti di asta pubblica si potranno esperire trattative private nelle quali il canone di affitto non potrà essere inferiore a quello medio corrente nella provincia per i fondi della medesima qualità.

« Tanto nel caso d'asta pubblica che in quello di trattative private, le Società e Cooperative agricole avranno diritto, a parità di offerta, alla preferenza. La delibera dovrà essere sottoposta in ogni caso all'approvazione dell'autorità tutoria ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rota.

ROTA. Io spiego il perchè di questo articolo in pochissime parole.

Dico il vero che la discussione dell'altra sera mi ha allarmato un poco, inquantochè alla mia domanda, non perentoria, ma quasi in forma di preghiera rivolta all'onorevole ministro di agricoltura, al quale io avevo chiesto che cercasse il modo di eliminare dalle cooperative agricole le infiltrazioni di elementi i quali le intorbidano, nonostante che rispondesse da un posto così importante, cercò di rispondere evasivamente. Egli fu - mi permetta la parola - reticente.

La sua risposta fu evasiva, scivolò sulla mia domanda, e quindi è naturale che noi siamo ancora allarmati, perchè dietro a questa piccola legge vi possono essere delle conseguenze gravi, conseguenze gravi le quali vennero l'altro ieri fatte balenare dal senatore Tanari nel suo discorso.

Perciò, pur disperando di trovare un rimedio il quale possa sanare tutti i mali che noi possiamo intravedere, noi dobbiamo cercare però di trovare dei palliativi. E i palliativi io credo che possano risiedere nel testo dell'articolo che io ho avuto l'onore di presentare poco fa, in sostituzione di quello che venne letto testè. E le modificazioni del mio articolo erano queste... Mi dispiace che non sia qui il relatore, benchè l'Ufficio centrale sia rappresentato lo stesso. Il relatore aveva parlato poco fa e non so ora dove sia andato...

PRESIDENTE. La Commissione è rappresentata ugualmente.

BERGAMASCO, *membro della Commissione*. Io tengo a dire che il relatore, al momento in cui veniva in discussione il disegno di legge, era al suo posto. Ora la legge viene in discussione quasi all'improvviso, perchè era stata sospesa. Non di meno abbiamo fatto cercare il relatore.

PRESIDENTE. Il Senato è testimone che io faccio il possibile, faccio tutti gli sforzi per ottenere che siano presenti i ministri e i membri della Commissione. Se riesco ad avere gli uni, non riesco ad avere gli altri: non è colpa mia. Posso deplorarlo, ma non ho nessun modo per rimediarmi.

ROTA. Continuerò ugualmente.

Anzitutto è imprescindibile, secondo me, invertire l'ordine delle gare. Nel testo dell'articolo proposto dal Ministero, e accettato anche dall'Ufficio centrale, si mette prima la gara privata, e poi si mette l'asta pubblica, se io non erro. Ora credo che sia meglio invertire quest'ordine, inquantochè l'asta pubblica, se non è completamente scevra di pericoli, ne presenta pur tuttavia un minor numero che non le trattative private. Nell'asta pubblica vi è minor probabilità o di connivenza, o di intimidazione o di altro.

La seconda modificazione è quella di estendere le trattative private, in modo di non farle esclusive alle cooperative agricole, ma di renderle accessibili a qualunque altra persona. E a questo riguardo, accetto l'aggiunta che venne presentata dal senatore Einaudi, che cioè vi sia la scheda d'ufficio nell'asta pubblica, inquantochè la scheda d'ufficio è una delle garanzie per l'Opera pia.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Nella proposta del senatore Einaudi questo non c'è.

ROTA. Sì sì! c'è: nell'asta pubblica.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Allora non è di Einaudi.

EINAUDI. No, non è mia!

ROTA. Allora la farò mia! (*ilarità*).

La terza modificazione consiste nel sostituire all'approvazione da parte dell'autorità prefettizia, tanto nel caso di asta pubblica che in quello di asta a schede segrete, cioè a trattative private, l'approvazione della Autorità tu-

toria, che è per i comuni e le provincie la Giunta provinciale amministrativa, e per le Opere pie la Commissione provinciale di beneficenza. Io ero di questo parere, ma mi hanno rafforzato in esso le parole che vennero pronunziate ieri dall'onorevole ministro di agricoltura. Egli ci ha narrati gli inconvenienti che avvennero nella sua provincia, ed ha lamentata l'assenza dei prefetti i quali, egli disse, chiudono non uno ma tutti e due gli occhi. Ho tenuto conto di queste parole, che acquistano importanza, perchè è un Ministro che parla.

Io credo perciò che sia bene eliminare l'approvazione prefettizia, tanto più che mi pare che i prefetti, a questi chiami di luna, non possano dare alcuna tutela, nè sostituire, sempre per la garanzia della integrità dei beni delle Opere pie dei comuni e delle provincie, l'approvazione dell'Autorità tutoria.

Queste sono tre modificazioni che credo non siano sostanziali: sono modificazioni più di forma che di sostanza, che mi sono permesso di chiarire al Senato e che credo non possano incontrare difficoltà da parte dell'Ufficio centrale. A questo riguardo mi rincresce che non sia qui l'onorevole relatore inquantochè, poco fa, avevo parlato con lui di queste modificazioni, e per quanto sia un uomo serafico, tuttavia mi pareva che non fosse contrario ad accettarle.

PRESIDENTE. Il senatore D'Andrea ha presentate due proposte: nel primo comma sostituire alle parole « Previa autorizzazione prefettizia » le altre « previa autorizzazione della Commissione provinciale di beneficenza »; nel secondo comma alle parole: « nel caso di pubbliche gare » sostituire « nel caso di licitazione a scheda segreta ».

Ha facoltà di parlare il senatore D'Andrea per svolgere le sue proposte.

D'ANDREA. Onorevoli colleghi. Non avrei più ragione d'intervenire nell'attuale dibattito dopo che il senatore Rota, ha proposto di sostituire alle parole « autorità prefettizia », quelle « autorità della Commissione provinciale di beneficenza ». Senonchè il mio silenzio sarebbe colpevole, se non rilevassi che innanzi al Senato vi è un altro disegno di legge, sul quale l'Ufficio centrale si è pronunziato, respingendo la proposta ministeriale e sostituendo parimenti

alla formula « autorità prefettizia » l'altra « Commissione provinciale di beneficenza ».

L'art. 26 della legge del 1890 sulle opere pie stabilisce che le alienazioni, locazioni ed appalti per una somma superiore alle lire 500 debbono essere fatte all'asta pubblica, salvo che la Commissione di beneficenza autorizzi la trattativa privata.

Durante la guerra, intervenne un decreto luogotenenziale del 2 dicembre 1915, col quale alla Commissione provinciale di beneficenza fu sostituito il prefetto per l'autorizzazione della trattativa privata. Posteriormente è intervenuto un decreto Reale del 23 marzo 1919, il quale ha apportato modificazioni ed aggiunte alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica e che il Governo domanda sia convertito in legge, insieme al precedente decreto 2 dicembre 1915 che sostituiva il prefetto alla Commissione di beneficenza. L'Ufficio centrale del Senato, chiamato a dare il suo avviso su questo disegno di legge, ha accettato la maggior parte delle modificazioni apportate in materia di legislazione sulle Opere pie, ma ha tenuto fermo il concetto che le alienazioni, locazioni ed appalti per un valore superiore alle lire 500, debbano essere fatti all'asta pubblica, ovvero a trattativa privata, previa autorizzazione della Commissione provinciale di beneficenza. Questo disegno di legge è sognato all'ordine del giorno del Senato sotto il n. 22.

E l'Ufficio centrale ha ritenuto di non doversi variare, per questa parte, la legge sulle Opere pie, osservando che troppe cure sono affidate al Prefetto, specialmente nell'attuale momento, per cui il giudizio sulla opportunità di vendere o dare in affitto un fondo a trattativa privata anziché all'asta pubblica finirebbe per essere esercitato da un consigliere di Prefettura, o magari da un segretario, rendendo irrisorio l'esercizio della tutela.

Ma vi ha di più: la legge di cui ci occupiamo, apre un largo campo di attività alle cooperative agricole; ed è agevole intendere come il Prefetto possa lasciarsi vincere da considerazioni di opportunità, danneggiando involontariamente gl'interessi delle istituzioni di beneficenza.

Invece la Commissione provinciale di beneficenza, la quale è costituita di membri in parti eletti dal Consiglio provinciale, dà maggiore affidamento di serenità nel suo giudizio.

Se il Senato e l'onorevole ministro lo consentono, vorrei aggiungere un altro rilievo. Discutiamo un disegno di legge, col quale si favoriscono le cooperative agricole nelle locazioni dei fondi rustici delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ma questo favore non può, non deve tradursi in pregiudizio del patrimonio dei poveri! Patrimonio che, accumulato attraverso i secoli dalla filantropia di tanti benefattori, esige la più scrupolosa tutela del Governo e del Parlamento, e qualunque provvedimento che miri a diminuirlo si tradurrebbe in un delitto verso la carità.

Fra giorni verrà in discussione innanzi al Senato un altro disegno di legge, circa i bilanci degli istituti di beneficenza, ed allora si vedrà in quali gravissime difficoltà essi si dibattono.

Ora se questo disegno di legge deve riportare l'approvazione del Senato, occorre contemplarlo con quelle garanzie le quali si impongono per tutelare le sostanze occorrenti agli istituti di ricovero e di cura.

Attraversiamo un periodo storico e perseguiamo una concezione sociale in contraddizione stridente con quella di un secolo fa; tutto si rinnova in questo mondo, e non vi è da meravigliarsene.

Quando la rivoluzione francese e la legislazione che la seguì, adottata in quasi tutti i principati italiani, abolì non solo il feudo, ma anche il demanio collettivo, ordinando la quotizzazione dei beni demaniali sia d'indole feudale sia d'indole ecclesiastica, i criteri a cui s'ispirarono quei grandi legislatori fu quello che il lavoro individuale fosse da preferirsi al collettivo e che i contadini, sottratti alla servitù della gleba e diventati proprietari di piccole estensioni di terreno, potessero meglio fecondarle col loro sudore ed accrescerne la produzione.

Ora invece perseguiamo un concetto opposto, ritenendo che il lavoro collettivo debba essere preferito a quello individuale. E sia! Aspettiamo con fede che le cooperative si mettano all'opera e che il loro lavoro collettivo, con la pacificazione sociale, accresca la produzione della terra; ma questa fede però non deve essere cieca, si bene materata di cautele e di garanzie e non obliamo i doveri verso il patrimonio dei poveri.

Un'ultima considerazione. Il comma dell'articolo 1° è così concepito: « Nel caso di pubbliche gare le suddette Società avranno diritto, a parità di offerte, alla preferenza ».

Tale locuzione è imperfetta, perchè gl' incanti pubblici si traducono sempre nell'aggiudicazione al maggiore offerente, e la parità non può mai aver luogo.

L'articolo quindi dovrebbe essere modificato così: « Nel caso di trattative a scheda segreta, allora la parità », ecc. In questi sensi ho presentato un emendamento, che mi auguro vedere accettato dal ministro proponente e dall'Ufficio centrale.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Le preoccupazioni del senatore Tarnari e del senatore Einaudi - delle quali oggi si sono fatti eco i senatori Rota e D'Andrea - per la sorte che da questo progetto di legge viene fatta ai beni dei poveri, sono le preoccupazioni mie e credo quelle di tutti i senatori.

Queste preoccupazioni, a mio rassegnato modo di vedere, non sono dissipate dalle proposte, che sono state fatte dal senatore Einaudi, e che, col consenso del ministro e dell'Ufficio centrale, verranno incluse nel regolamento; proposte che fissano norme che dovrebbero essere seguite dal prefetto, prima di concedere la sua autorizzazione alle trattative private.

Mi spiego. I senatori Rota e D'Andrea, hanno già detto che val meglio sostituire l'autorità della Commissione di beneficenza all'autorità del prefetto. Sono completamente d'accordo con loro. Il prefetto purtroppo, in questi momenti specialmente, non di rado cede alle esigenze delle maggioranze, che si formano nelle varie amministrazioni della sua circoscrizione. E le garanzie, che sono state indicate dal senatore Einaudi, facilitano la concessione delle trattative private, perchè consentono al prefetto di coprire la propria responsabilità; trincerandosi dietro il parere dei dirigenti della cattedra e della Camera di commercio.

Tutti noi sappiamo, per lunga esperienza, che quanto maggiori sono le garanzie, delle quali si contorna l'opera del potere esecutivo, tanto più facilmente rimpiccioliscono, diminuiscono, sfumano le responsabilità. Mi trovo quindi d'accordo con i colleghi senatori Rota e D'An-

drea nell'idea che si sostituisca, all'autorità del prefetto, l'autorità della Commissione di beneficenza. E se alla Commissione di beneficenza si imporrà l'obbligo di sentire i tecnici, prima di deliberare, tanto meglio. Tanto meglio anche perchè con l'aggiunta che è stata proposta oggi all'art. 1° dal senatore Einaudi, parmi che i pericoli possano e debbano ritenersi superati.

Sono favorevolissimo al cooperativismo, e credo, anzi che del cooperativismo sia l'avvenire. Dobbiamo aiutarlo, ma non a detrimento del patrimonio dei poveri. Gli amministratori delle opere di beneficenza, sono tutori con minore responsabilità, perchè il loro interesse è un interesse molto indiretto, e mi permetto anche di aggiungere, qualche volta contrastante con l'interesse dei poveri. Se di fronte ad un *minimum* di responsabilità, codesti amministratori hanno delle tenerezze per il partito che è rappresentato dalle cooperative che concorrono nelle gare, il pericolo naturalmente cresce a mille doppi.

E di fronte alle teorie dei bolscevichi bianchi e rossi, i quali ritengono che si debba statizzare e comunizzare la proprietà, parmi sia il caso di correre preventivamente ai ripari, affinchè non si verifichi quella iattura che noi tutti intendiamo allontanare nell'interesse delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Dobbiamo dunque fare il possibile perchè i poveri non siano svestiti per rivestire i cooperativisti.

Per raggiungere questo scopo avevo dettato un articolo che avrebbe dovuto essere sostitutivo dell'articolo primo del progetto di legge. Ma rinuncio a presentarlo e mi associo alle proposte di emendamento che sono state fatte dai senatori Rota, D'Andrea ed Einaudi.

Il senatore D'Andrea ha osservato che si deve prima far precedere la gara, e che essa deve esser fatta a scheda segreta, perchè sarebbe un non senso parlare di preferenza alle cooperative in un'asta pubblica senza scheda in quanto il concorrente fa le offerte lì per lì, a voce, e chi più offre ha diritto di essere presunto. Per favorire le cooperative senza detrimento del patrimonio dei poveri pregherei il ministro e l'Ufficio centrale di accettare un emendamento.

Il mio emendamento consisterebbe in un'aggiunta all'ordine del giorno, in cui è detto che

si deve dare la preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative. Colla mia aggiunta le cooperative avrebbero diritto di essere preferite anche dopo la gara se, entro un termine, per esempio di dieci o quindici giorni, esse migliorassero la loro offerta in relazione a quella fatta dal maggiore offerente, a scheda segreta. (*Commenti*).

Agli onorevoli colleghi, i quali mi osservano che in questo modo si sconvolge tutto, ricordo che vi sono disposizioni tassative nella legge sulla Contabilità di Stato e nel Codice di procedura civile, le quali consentono che, entro un periodo di venti giorni, si possano aumentare le offerte fatte nelle aste provvisoriamente deliberate.

Ma ad ogni modo io a questo proposito non insisterò.

Mi permetto poi di fare un'osservazione sulla dizione dell'articolo primo.

L'articolo dice: « i terreni coltivabili di proprietà delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza... ». Ora domando all'onorevole ministro ed all'Ufficio centrale per quale ragione si dovrebbe mantenere l'aggettivo « coltivabili ». Se i terreni non fossero coltivabili o coltivati, in quanto consistessero in boschi, in brughiere o in altri beni non coltivati o non coltivabili con la vanga e con la zappa perchè si dovrebbe non accordare alle cooperative la facoltà di concorrere nell'affitto?

Dopo ciò parmi di poter concludere che con le modificazioni proposte dai signori senatori che mi hanno preceduto, mentre si può nutrire la fiducia che le nuove disposizioni gioveranno alle cooperative, si può essere sicuri che non nuoceranno al patrimonio dei poveri.

Così gl'interessi dei poveri concordando con gl'interessi dei cooperatori si otterrà dai contratti un aumento di produzione a vantaggio morale e materiale degli uni e degli altri.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito di questa discussione sarà rinviato, anche per dar tempo alla Commissione di prendere in esame le proposte di emendamento dei senatori Rota, D'Andrea e Lagasi, le quali non furono stampate e distribuite come quelle dei senatori Tanari e Einaudi.

Però, poichè l'onorevole ministro di agricoltura, per doveri di ufficio, è costretto ad as-

sentarsi lunedì da Roma, il seguito della discussione di questo disegno di legge, si rimanderà al principio della seduta di martedì.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore Pellerano di voler dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Al Presidente del Consiglio ed al ministro degli affari esteri per sapere se sia a conoscenza del Governo il fatto gravissimo che riparti dell'esercito del generale Wrangel siano sbarcati in punti del medio e alto Adriatico, giungendo persino ai confini dello Stato di Fiume; fatto che modifica quell'assetto dell'Adriatico che i firmatari del trattato di Rapallo confidavano di creare ».

Tamassia.

Interrogazione con risposta scritta:

« Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se, di fronte alle dimostrazioni di malcontento da parte di alcune Curie forensi, a cagione delle insufficienti ed avvilenti tariffe professionali, non creda di adottare qualche immediato provvedimento, il quale, migliorando le tariffe stesse, dia alla classe degli Avvocati e Procuratori una giusta soddisfazione materiale e morale, adeguata alla loro posizione sociale e all'altezza del loro mandato ».

Rota.

Sull'ordine del giorno.

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Desidererei sapere se e quando il Governo accetterà lo svolgimento dell'interrogazione che ho presentato giorni sono.

PRESIDENTE. Permetta onor. Mosca, c'è il Regolamento che provvede: la sua interrogazione è iscritta nell'ordine del giorno di lunedì, e non avrebbe potuto essere iscritta prima, perchè il Regolamento non lo avrebbe consentito.

MOSCA. Lo sapevo, ma lo voleva confermato dall'autorevolissima voce del nostro Presidente.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 133).

Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici (N. 165);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato dell'emigrazione (N. 102);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, numero 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 11);

Estensione agli invalidi ed agli orfani della guerra italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 86);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati (N. 97);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia (N. 118);

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 32).

(Sospesa la discussione nella tornata del 27 settembre 1920).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole (N. 100);

La seduta è sciolta (ore 18.40).

Licenziato per la stampa il 4 gennaio 1921 (ore 17).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti della seduta pubblica.